

N. 00765/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01866/2011 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1866 del 2011, proposto da:
Ipa Srl, rappresentato e difeso dagli avv. Elena Tanzarella, Massimiliano Napoli, Giancarlo Tanzarella, con domicilio eletto presso Giancarlo Tanzarella in Milano, piazza Velasca, 5;

contro

Comune di Bresso, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;

nei confronti di

Asl 308 - A.S.L. della Citta' di Milano, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Avolio, con domicilio eletto presso Vincenzo Avolio in Milano, viale Gian Galeazzo, 16;

per l'annullamento

- del provvedimento n. prot. 9665 di diniego relativo al permesso di costruire n. 30/2010, ricevuto a mezzo piego postale raccomandato in data 12 aprile 2011, nonché di ogni atto antecedente, conseguente e

comunque connesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Asl 308 - A.S.L. della Citta' di Milano;

Viste le memorie difensive;

Vista la memoria del 27 dicembre 2011, con la quale parte ricorrente dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere;

Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 febbraio 2012 il dott. Gaia Palmieri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Oggetto di impugnativa è il diniego del permesso di costruire in sanatoria emesso in data 6 aprile 2011 dall'amministrazione resistente, sulla scorta del parere negativo pronunciato dall'A.S.L. della Citta' di Milano in data 9 dicembre 2010.

In particolare, l'istanza del ricorrente concerneva la realizzazione di un servizio igienico privo di apertura, in variante rispetto all'originale progetto, avviato in base a D.I.A. n. 153 presentata in data 20 dicembre 2010.

Avverso il citato provvedimento, l'esponente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 37 D.p.r. 380 del 2001, nonché degli artt. 3.4.71, 3.4.10, 3.4.22 del regolamento di igiene tipo e degli artt. 6.13 e 6.22 del regolamento edilizio del Comune di Bresso; ulteriormente il medesimo lamenta l'eccesso di potere per illogicità manifesta e difetto di istruttoria.

Nel corso del giudizio, in ottemperanza all'ordinanza di riesame pronunciata da questo Tribunale in accoglimento dell'istanza cautelare di sospensione del provvedimento impugnato, avanzata dal ricorrente, il Comune di Bresso adottava in data 14 novembre 2011 il richiesto provvedimento edilizio in sanatoria; per converso l'Asl di Milano, in data 19 dicembre 2011, adottava un nuovo provvedimento negativo, articolato sulla base della violazione delle già citate norme del regolamento di igiene e del regolamento edilizio comunale. Inoltre, quest'ultima avanzava, nelle proprie memorie difensive, istanza di esibizione, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., degli allegati alla D.I.A., depositati in Comune dal ricorrente.

Con memoria depositata in data 23 Gennaio 2012 il ricorrente, preso atto del reiterato parere negativo, insisteva per l'accoglimento del ricorso.

DIRITTO

Come già evidenziato, nel corso del presente giudizio, l'amministrazione comunale ha adottato il provvedimento edilizio in sanatoria richiesto dal ricorrente.

Solo posteriormente l'ASL Milano ha reiterato un parere di segno negativo.

Ebbene, considerato che il rilasciato titolo abilitativo soddisfa pienamente l'interesse dell'istante, non resta che prenderne atto, e per l'effetto, dichiarare la cessazione della materia del contendere.

La peculiarità della vicenda che si esamina nasce, com'è evidente, dall'opposizione manifestata anche ex post rispetto al nuovo provvedimento comunale, dall'ASL Milano.

Nondimeno, va evidenziato che nel procedimento finalizzato al rilascio del titolo abilitativo edilizio quest'ultima esercita esclusivamente una

funzione consultiva, essendo l'ente comunale competente al suo rilascio. Non si disconosce, al riguardo, che l'art. 16 della legge 241 del 1990 attribuisce una particolare rilevanza ai pareri rilasciati dalle amministrazioni aventi competenza in materia ambientale, paesaggistica, territoriale, di tutela della salute, tanto da escludere l'applicazione delle disposizioni dettate dai commi 1 e 2 che, a determinate condizioni (cioè ove non siano intervenute richieste istruttorie), danno facoltà, in caso di parere obbligatorio, ovvero vincolano, in caso di parere facoltativo, l'ente avente competenza di amministrazione attiva a prescindere dal suddetto parere, agendo, indipendentemente dallo stesso.

Tuttavia, va parimenti considerato che, nella specie, il secondo parere dell'ASL non è oggetto di impugnazione; ciò che non muta i termini della questione nel senso che, pure valutata in astratto l'idoneità del medesimo a determinare un arresto procedimentale, nondimeno esso acquista carattere di immediata lesività solo quando la sua adozione ovvero il ritardo nell'emanazione, rispettivamente, impediscono l'adozione del provvedimento richiesto ovvero ne ritardano l'emanazione: il che non si è verificato nel caso concreto, giacché il Comune ha rilasciato il titolo edilizio in sanatoria senza attendere il parere dell'ASL.

Per tale ragione è venuto meno qualsivoglia interesse del ricorrente al ricorso.

La decisione sulle spese di lite richiede, nondimeno, una valutazione virtuale del merito del ricorso.

Com'è noto, il rilascio del titolo abilitativo in sanatoria, ai sensi dell'art. 37 comma 4 del d.p.r. 380 del 2001 è subordinato al doppio accertamento di conformità dell'intervento edilizio e precisamente: quello della conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia

al momento della realizzazione dell'intervento, sia al momento della presentazione della domanda.

Considerati i motivi di diniego del provvedimento abilitativo richiesto, oggetto di riscontro è la medesima normativa, in vigore tanto al momento della presentazione dell'istanza di sanatoria, tanto all'attualità; in particolare, trattasi degli artt. 3.4.71, 3.4.10, 3.4.22 del regolamento di igiene tipo (adottato ex art. 53 della L.R. 26 ottobre 1981, n° 64) e degli artt. 6.13 e 6.22 del regolamento edilizio del Comune di Bresso.

Ebbene, va evidenziato quanto segue: innanzitutto, il citato regolamento di igiene consente, a determinate condizioni di areazione, come previste dall'art. 3.4.22, la realizzazione di bagni ciechi; in secondo luogo, il divieto contenuto nell'art. 6.13 del regolamento – secondo cui *“tutti gli spazi di*

abitazione permanente (ad esclusione di corridoi e disimpegni) devono usufruire di aerazione naturale diretta. Ogni abitazione deve disporre di almeno una stanza a bagno dotata di areazione naturale fornita da apertura finestrata apribile all'esterno...” come rappresenta l'incipit della citata disposizione, riguarda esclusivamente gli edifici di nuova costruzione e gli interventi di ristrutturazione edilizia.

Nel caso di specie, l'originario progetto assentito mediante d.i.a., è riferito ad un intervento di manutenzione straordinaria. Trattasi, come risulta dalla relazione tecnica allegata, di un “ cambio di destinazione dell'immobile da commerciale a residenziale; di ristrutturazione interna con demolizione e ricostruzione di tavolati per nuova distribuzione; della formazione di un nuovo bagno con allacciamento al montante esistente; di modifiche esterne del prospetto; di rifacimento pavimenti; adeguamento impianto idraulico; parziale modifica distributiva dei radiatori; formazione di nuovi serramenti interni ed esterni; opere di

imbiancatura e verniciatura”.

L'entità dell'intervento in questione rientra nell'alveo degli interventi ricompresi nell'art. 27 lett. C della legge regionale 12 del 2005, la quale considera interventi di manutenzione straordinaria *“le opere e le modifiche riguardanti il consolidamento, il rinnovamento e la sostituzione di parti anche strutturali degli edifici, la realizzazione ed integrazione dei servizi igienico-sanitari e tecnologici, nonché le modificazioni dell'assetto distributivo di singole unità immobiliari. Sono di manutenzione straordinaria anche gli interventi che comportino la trasformazione di una singola unità immobiliare in due o più unità immobiliari, o l'aggregazione di due o più unità immobiliari in una unità immobiliare”*.

La menzionata disposizione, infatti, individua il *discrimen* tra gli interventi di manutenzione straordinaria e quelli di interventi di ristrutturazione edilizia, nel profilo secondo cui questi ultimi ricomprendono gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente.

Ne consegue che nella specie l'intervento non esorbita dai limiti della definizione di manutenzione straordinaria.

Sulla scorta di tali considerazioni, in base al criterio della soccombenza virtuale, le spese del giudizio vanno poste a carico dell'ASL di Milano.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.

Condanna l'ASL Milano a corrispondere al ricorrente le spese di lite che liquida in euro 1500,00 di cui 1000,00 per diritti ed onorari di causa ed

euro 500,00 per spese, oltre al rimborso delle spese generali, Iva e c.p.a. come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2012 con l'intervento dei magistrati:

Angelo De Zotti, Presidente

Giovanni Zucchini, Primo Referendario

Gaia Palmieri, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 07/03/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)